



Decreto n° 042 / Pres.

Trieste, 14 aprile 2025

Copia dell'originale firmato digitalmente.

oggetto:

L.R. 3/1999 ART. 3, L.R. 5/2007 ART. 14. APPROVAZIONE DELLA VARIANTE N. 9 AL PIANO TERRITORIALE INFRAREGIONALE RELATIVO ALLA ZONA INDUSTRIALE UDINESE, ADOTTATA DAL CONSORZIO DI SVILUPPO ECONOMICO DEL FRIULI

Firmato da:

MASSIMILIANO FEDRIGA

in data 14/04/2025

Siglato da:

ANNA D' AMBROSIO

in data 10/04/2025

GIANNI CORTIULA

in data 11/04/2025

Visti gli artt. 1, 3 e 4 della L.R. 18 gennaio 1999, n. 3 (Disciplina dei Consorzi di sviluppo industriale), l'art. 14 della L.R. 23 febbraio 2007, n. 5 (Riforma dell'urbanistica e disciplina dell'attività edilizia e del paesaggio), gli artt. 12 e 13 del "Regolamento di attuazione della Parte I urbanistica, ai sensi della legge regionale 23 febbraio 2007, n. 5" emanato con proprio decreto del 20 marzo 2008, n. 086, il titolo V, capo II, della L.R. 20 febbraio 2015, n. 3 (RilancimpresaFVG - Riforma delle politiche industriali), il titolo III, capo X, della L.R. 22 febbraio 2021, n. 3 (Disposizioni per la modernizzazione, la crescita e lo sviluppo sostenibile verso una nuova economia del Friuli Venezia Giulia (Sviluppimpresa));

Atteso che, in esito alla fusione per incorporazione del Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli nel Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale, risulta costituito il "Consorzio di sviluppo economico del Friuli", come si evince dall'atto di fusione per incorporazione stipulato in data 29 agosto 2017;

Atteso che il Consorzio per lo sviluppo industriale ed economico della zona pedemontana Alto Friuli era dotato di Piano territoriale infraregionale relativo all'ambito di propria competenza, comprendente aree poste sui territori dei Comuni di Buja, Gemona del Friuli ed Osoppo, approvato con proprio decreto del 13 maggio 2015, n. 096;

Atteso che il Consorzio per lo sviluppo industriale del Friuli Centrale era dotato di Piano territoriale infraregionale relativo alla Zona Industriale Udinese, comprendente aree poste sui territori dei Comuni di Udine, Pavia di Udine e Pozzuolo del Friuli, approvato con proprio decreto del 8 luglio 2002, n. 0205, integrato con proprio decreto del 6 maggio 2003, n. 0118 e di successive varianti (fino alla n. 6) al piano stesso;

Atteso che con proprio decreto del 7 aprile 2020, n. 061 è stata approvata la variante n. 7 al Piano territoriale infraregionale relativo alla Zona Industriale Udinese, adottata dall'Assemblea del Consorzio di sviluppo economico del Friuli con deliberazione n. 4 del 29 ottobre 2019;

Atteso che con proprio decreto del 19 settembre 2023, n. 0157 è stata approvata la variante n. 8 al Piano territoriale infraregionale relativo alla Zona Industriale Udinese, adottata dall'Assemblea del Consorzio di sviluppo economico del Friuli con deliberazione n. 3 del 26 maggio 2023;

Atteso che il Consorzio di sviluppo economico del Friuli, con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 8 del 30 settembre 2024, ha adottato, ai sensi dell'art. 14 della L.R. 23.2.2007, n. 5 e dell'art. 12 del Regolamento emanato con proprio decreto del 20 marzo 2008, n. 086, la variante n. 9 al Piano territoriale infraregionale relativo alla Zona Industriale Udinese, comprendente aree poste sui territori dei Comuni di Udine, Pavia di Udine e Pozzuolo del Friuli;

Preso atto degli atti ed elaborati relativi alla variante in argomento;

Atteso che il Comune di Udine (con deliberazione giunta n. 30 del 28.1.2025), il Comune di Pavia di Udine (con nota n. 2976 del 7.3.2025) e il Comune di Pozzuolo del Friuli (con nota n. 2487 del 20.2.2025) hanno espresso, ai sensi dell'art. 12, co. 2, del Regolamento emanato con proprio decreto del 20 marzo 2008, n. 086, il proprio parere favorevole in ordine alla compatibilità della variante n. 9 al Piano territoriale infraregionale in argomento, così come adottata con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 8/2024, con le indicazioni degli strumenti urbanistici di propria competenza;

Visto il parere n. 04/2025 del 27.3.2025, con cui il Direttore del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio ha

ritenuto che la variante n. 9 al Piano territoriale infraregionale relativo alla Zona Industriale Udinese sia meritevole di approvazione;

Ritenuto di far proprio il suddetto parere del Direttore del Servizio pianificazione paesaggistica, territoriale e strategica della Direzione centrale infrastrutture e territorio, che pertanto viene a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Atteso che nell'elaborato denominato "Rapporto Preliminare D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, art. 12", dei cui contenuti l'Assemblea del Consorzio di sviluppo economico del Friuli ha preso atto con deliberazione n. 6 del 31.7.2024, è presente un documento tecnico con cui è dichiarata e motivata l'assenza di incidenze significative della variante n. 9 al Piano territoriale infraregionale in argomento sui siti di importanza comunitaria o zone speciali di conservazione di cui alla direttiva 92/43/CEE, ed in particolare sulle zone denominate IT3320023 "Magredi di Campoformido" ed IT3320029 "Confluenza fiumi Torre e Natisone", e sulle zone di protezione speciale di cui alla direttiva 2009/147/CE;

Atteso che il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile, con nota n. 520694 del 29.8.2024, espressa nell'ambito della verifica di assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. inerente la variante n. 9 al Piano territoriale infraregionale relativo alla Zona Industriale Udinese, ha valutato che "[...] l'ambito della Z.I.U., non è interessato da siti della rete Natura 2000. La più prossima, la Zona Speciale di Conservazione (ZSC.) "Magredi di Campoformido" (Codice IT3320023) si trova ad una distanza circa di 5 km verso Ovest dall'ambito ZIU; mentre ad Est, la Zona Speciale di Conservazione (ZSC/ZPS) "Confluenza fiumi Torre e Natisone" (Codice IT3320029), si trova nella parte orientale del territorio comunale di Pavia di Udine e dista circa 6.0 km dal perimetro della ZIU. Considerata la localizzazione e la distanza, si ritiene che la proposta non comporti interferenze funzionali con i siti tutelati; non si valuta pertanto necessaria la Valutazione d'incidenza ai sensi del DPR 357/1997 e della DGR 1183/2022. [...]";

Atteso che con la suddetta deliberazione n. 8/2024 l'Assemblea del Consorzio di sviluppo economico del Friuli ha richiamato la determinazione n. 01/2024 del 26.9.2024, con cui l'autorità competente in materia di valutazione ambientale strategica (Ufficio Gestione Territorio, Ambiente ed Energia del Consorzio medesimo), esaminati e valutati i pareri resi dai soggetti competenti in materia ambientale e ritenuto "[...] che la Variante in esame non determini impatti significativi sull'ambiente tali da rendere necessaria l'attivazione della procedura di VAS, avuto riguardo in particolare delle seguenti motivazioni: [...] la Variante n. 9 non determina nuovi impatti significativi sull'ambiente rispetto a quelli già valutati nella procedura di VAS della Variante n. 4 ("nuovo PTI") [...]", ha disposto di "[...] escludere la Variante n. 9 al Piano Territoriale Infraregionale (PTI) della Zona Industriale Udine Sud (ZIU) dalla fase di valutazione ambientale strategica di cui agli artt. 13-18 del D.Lgs 152/2006 [...] di richiedere, ai sensi del c. 3-bis dell'art. 12, del D.Lgs 152/2006, l'aggiornamento del monitoraggio VAS nella successiva fase di "gestione del Piano", dopo l'approvazione della Variante n. 9 da parte del competente Organo Regionale, secondo le indicazioni fornite da ARPA nel parere [...] datato 02.09.2024 [...]";

Visto il decreto del Presidente della Regione 27.8.2004, n. 0277/Pres., recante "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali. Approvazione";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 19.6.2020, n. 893;

Su conforme deliberazione della Giunta regionale del 4 aprile 2025, n. 441;

Decreta

1. Ai sensi dell'art. 14 della L.R. 5/2007 è approvata la variante n. 9 al Piano territoriale infraregionale relativo alla Zona Industriale Udinese, adottata dal Consorzio di sviluppo economico del Friuli con deliberazione dell'Assemblea consortile n. 8 del 30 settembre 2024.

2. L'approvazione di cui al punto 1 comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di urgenza e indifferibilità, e legittima l'espropriazione nonché l'occupazione temporanea e d'urgenza, delle aree e degli immobili individuati negli elaborati della variante n. 9 al Piano territoriale infraregionale denominati "Piano particellare di esproprio", Allegati nn. 3, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3l, 3m, 3n, 3o, 3p, 3q, 3r, 3s, 3t, 3u, allegati alla deliberazione dell'Assemblea consortile n. 8/2024;

3. Il termine di efficacia della variante n. 9 al Piano territoriale infraregionale in argomento ai fini espropriativi delle aree e degli immobili individuati negli elaborati denominati "Piano particellare di esproprio", Allegati nn. 3, 3c, 3d, 3e, 3f, 3g, 3h, 3i, 3l, 3m, 3n, 3o, 3p, 3q, 3r, 3s, 3t, 3u, è fissato in anni 10 (dieci) dalla data della sua approvazione, ai sensi del combinato disposto dell'art. 13, co. 3 e 7, del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., dell'art. 12, co. 7, del Regolamento emanato con proprio decreto del 20 marzo 2008, n. 086, dell'art. 3, co. 1, della L.R. 12/2008 e dell'art. 65, co. 2, della L.R. 3/2015.

4. L'Assessore regionale alle infrastrutture e territorio è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato per estratto sul Bollettino Ufficiale della Regione e trasmesso in copia conforme all'originale al Consorzio di sviluppo economico del Friuli.

- dott. Massimiliano Fedriga -